



Comune di Schiavon

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO
COMUNALE E PER L'UTILIZZO DELLO
STEMMA COMUNALE**

Art. 1 - FINALITA'

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Schiavon.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate sul territorio comunale o fuori del territorio comunale, ritenute meritevoli per le loro finalità in quanto mirate a promuovere il territorio e la sua comunità.

Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il patrocinio non é mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative oper attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento fine di lucro, o, in casi eccezionali, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, purché di particolare interesse per la comunità locale e finalizzate alla promozione del Comune in modo rilevante ed incisivo.

Art. 4 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

Attraverso la concessione del patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio-sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

Art. 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 4 qualora questi abbiano un carattere pubblico.

Il Sindaco, previa comunicazione alla Giunta, per la verifica dei presupposti di cui all'articolo precedente, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati, riservandosi la facoltà di non concedere il patrocinio nelle ipotesi in cui gli eventi e le iniziative per i quali é stata presentata domanda coincidano temporalmente con eventi già programmati dall'Amministrazione comunale. Con la medesima nota il Sindaco dispone in merito alla

concessione di altre utilità e servizi di supporto, ad esclusione della concessione di contributi economici di competenza della Giunta comunale.

Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "con il patrocinio del Comune di Schiavon".

La concessione del patrocinio non implica, se non espressamente indicato nel provvedimento di concessione, autorizzazione all'uso dello stemma.

Il materiale promozionale dell'evento patrocinato (locandine, volantini, pubblicazioni online, altro) deve contenere in modo chiaro e visibile la dicitura "con il patrocinio del Comune di Schiavon". A tal fine, prima della diffusione al pubblico, il materiale promozionale deve essere sottoposto, per il nulla-osta, alla visione dell'Amministrazione comunale.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, a seguito di espressa richiesta, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo.

La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dal presente regolamento, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

La concessione del patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
- b) il carattere locale, nazionale o internazionale;
- c) rilevanza dell'evento in relazione all'interesse generale per la comunità locale e per la promozione del territorio;
- d) assenza di elementi che possano recare danno all'immagine del Comune e di conflitti di interessi fra il richiedente e il Comune di Schiavon.

Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento. La domanda, in carta semplice, va indirizzata al Sindaco del Comune di Schiavon, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile presso gli uffici della medesima e sul sito istituzionale del Comune.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere:

- la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori o sponsors dell'evento.

La valutazione della richiesta é effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Il provvedimento di concessione e il diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 8- UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Lo stemma del Comune di Schiavon può essere richiesto per le attività per le quali può essere richiesto il patrocinio (art. 4).

L'utilizzo dello stemma deve essere richiesto nella domanda di patrocinio ed é consentito con l'autorizzazione espressa del Sindaco.

Non é consentita alcuna modificazione dello stemma comunale il quale deve essere utilizzato nell'assoluto rispetto della forma grafica e cromatica. E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, é subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale é stata presentata la richiesta.

Art. 9 - SANZIONI

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Schiavon venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione scritta, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

In ogni caso, l'accertata inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, la spendita o l'utilizzo improprio o non autorizzato del patrocinio e dello stemma comporterà:

- a) per le associazioni iscritte all'albo comunale alla prima infrazione la sospensione per un anno della possibilità di richiedere il patrocinio comunale; alla seconda infrazione la cancellazione dall'albo comunale;
- b) per le associazioni non iscritte all'albo e per gli altri soggetti non verrà rilasciato il patrocinio per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data dell'accertata inosservanza, oltre all'impossibilità, per le associazioni di richiedere, durante tale periodo, l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni.

Art. 10- DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ad ogni effetto di legge ogni eventuale precedente disposizione non compatibile con il presente.

Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, verrà pubblicato, oltre che sul sito del Comune, all'Albo on-line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.